



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza N. 145 / 2019

### **OGGETTO: ROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020**

#### **IL SINDACO**

#### **VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 'Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- il Decreto Legislativo 3.8.2007 n. 152 "Attuazione della direttiva 2004/17/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente";
- il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa";

#### **PRESO ATTO** che:

- con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha classificato, in via provvisoria, i Comuni della regione in zona A, B, o C in base alla criticità degli inquinanti, ai valori limite delle concentrazioni previsti dalla normativa, al numero di abitanti e alla densità abitativa;
- con deliberazione n. 57 del 11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.4.2016. che prevede la stesura di una valutazione periodica dello stato di qualità dell'aria estesa a tutto il territorio regionale e che assegna specifiche competenze alle Province e ai Comuni;
- con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune (l/a Km<sup>2</sup>);
- con deliberazione n. 2130 del 23.10.2012 la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione regionale, in vigore dal 1.1.2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area

Metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli Interventi dei comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

**DATO ATTO** che con la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, il Comune di Cittadella che ha una densità emissiva di inquinanti tra 7 e a 20 t/a per Km<sup>2</sup>, è stato classificato come "**A1 Provincia**";

Richiamate le seguenti DGRV:

- DGRV 1909/2016 Approvazione "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- DGRV 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

**VISTI** gli esiti della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" riunitosi il 22/07/2019 in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2019/2020;

**SENTITI** gli Uffici Lavori Pubblici e di Polizia Locale;

**VISTI:**

- VISTI gli artt. 50 e 54 TUEL n. 267/2000;
- gli artt. nn. 5,6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell'atmosfera adottato con delibera G.C. n. 31/3.5.2011 e approvato dalla Provincia di Padova con delibera G.P. n. 197/6.10.2011;

### **ORDINA**

1. di approvare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2019/2020:

**PERIODO INVERNALE 01/10/2019 - 31/03/2020 (livello di attenzione "Semaforo Verde"):**  
*nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:*

1) Divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, *nei periodi dal 01/10/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 al 31/03/2020*, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, **con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;**

2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;

- b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- 3) adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 "*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*", in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- 4) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 5) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186);
- 6) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 7) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;
- 1)** PRIMO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ARANCIO") *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*
- 1A)** divieto di circolazione:
- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
  - di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
  - dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni

comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

**1B)** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

**1C)** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

**1D)** limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

**1E)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

**1F)** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

**1G)** invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

**1H)** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

**1I)** divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

**1J)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

**1K)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

**2.** **SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO"** Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

**2A)** divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale

ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

**2B)** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

**2C)** lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

**2D)** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

**2E)** limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

**2F)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

**2G)** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

**2H)** invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

**2I)** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

**2J)** divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

**2K)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

**2L)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

L'Ufficio Lavori Pubblici Ambiente del Comune porterà a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.

## AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Di dare adeguata informazione alla cittadinanza rispetto al contenuto del presente provvedimento, mediante l'utilizzo dei più idonei ed adeguati mezzi di diffusione e comunicazione.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 e visto quanto disposto dalla determinazione del Segretario Comunale n. 896 del 2.10.2019 il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Sartore.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Cittadella, lì 04/10/2019

IL SINDACO  
PIEROBON LUCA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO A

### ECCEZIONI ALLE MISURE LIMITATIVE DEL TRAFFICO

- a. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico), veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (metano o gpl), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, veicoli a gasolio convertiti a gpl o metano;
- b. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, a! trasporta collettivo organizzato,
- c. scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- e. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti;veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita
- g. domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico;
- i. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- j. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana; i) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- k. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Cittadella;
- l. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m. veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci ed alla categoria "N" di cui all'art 47 comma 2 lettera e del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

- n. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- o. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- p. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- q. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa
- r. dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- s. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- t. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- u. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- v. veicoli di conducenti muniti di copia attestazione ISEE in corso di validità, pari o inferiore a 6.000,00 €, limitatamente ai periodi senza nessuna allerta (colore verde e arancio);
- w. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92'
- x. veicoli commerciali (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati Euro 4; solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 - 11.00, limitatamente ai periodi di allerta 2 (colore rosso);
- y. Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio" con le modalità previste al successivo punto:
- z. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- aa. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- ab. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Ai fini del presente provvedimento si definisce Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed



## **COMUNE DI CITTADELLA**

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'auto dichiarazione dovrà contenere la seguente formula:

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. Sull'auto dichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso TU